



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2013

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Il Regolamento, inoltre, disciplina le modalità per l'eventuale istituzione delle tariffe di accesso al servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 2 – Principi regolatori del servizio.

Al fine di garantire e rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune di Osilo assicura il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo che risiedono o sono domiciliati nel territorio comunale, in località distanti dal plesso scolastico. In particolare, il servizio è destinato agli alunni che abitano nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria, o nelle case sparse dell'agro, a condizione che le stesse si trovino ad una distanza non inferiore ai 1500 metri dalla periferia del paese.

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune in economia, oppure mediante appalto esterno, oppure parte in economia e parte in appalto esterno.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative laddove ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzative nell'erogazione del servizio ordinario.

Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio.

Il servizio viene svolto di norma dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere garantito in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in tutti quei casi che non siano stati preventivamente comunicati almeno 48 ore prima, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti. In questi casi, dovranno essere le famiglie, opportunamente avvisate dalla scuola, a provvedere in merito. Il Comune garantisce, invece, il riaccompagnamento dei bambini nei casi previsti dal successivo art. 6, ultimo comma.

Il servizio svolto per i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna), ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante il tragitto e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus. E' facoltà del Comune prevedere la presenza di un accompagnatore anche per le corse relative al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo.

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di una apposita domanda da parte del genitore dell'alunno o di chi ne fa le veci.

Art. 4 - Organizzazione del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato secondo gli itinerari stabiliti dal Comune, sulla base delle esigenze prese in carico, all'inizio di ogni anno scolastico. Gli stessi itinerari

potranno essere modificati anche nel corso dell'anno scolastico, per esigenze sopravvenute, con provvedimento motivato.

Il servizio di trasporto scolastico prevede l'istituzione di punti di raccolta (fermate), su cui dovranno confluire gli alunni ammessi al servizio. Tali punti di raccolta verranno segnalati con apposita segnaletica verticale, secondo quanto disposto dall'art.157 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Gli alunni potranno essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti dal Comune e in nessun altro luogo.

Art. 5 – Compiti del Comune.

Il Comune provvede a organizzare il servizio, a predisporre gli elenchi degli utenti ammessi, a vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

In particolare, il Comune:

- esperisce la gara d'appalto per l'affidamento del servizio, oppure ne stabilisce la gestione in economia;
- all'inizio dell'anno scolastico stabilisce gli itinerari e fissa i punti di raccolta;
- fornisce all'appaltatore gli elenchi degli alunni trasportati, in cui sarà indicato anche il nominativo della persona (o suo delegato) autorizzato al ritiro del minore nei vari punti di raccolta;
- nomina l'accompagnatore obbligatorio per la scuola dell'infanzia, e può nominare un accompagnatore anche per la scuola dell'obbligo;
- è responsabile della custodia dei bambini durante il trasporto, per il periodo di permanenza degli stessi sullo scuolabus. Il Comune di Osilo è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato. Solamente per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, il Comune assicura la consegna degli stessi ad un adulto, sia all'arrivo presso la scuola che alle rispettive fermate. In assenza delle persone incaricate del prelievo alle fermate, si procede come previsto dal successivo art. 8, comma 4;
- vigila sul corretto svolgimento del servizio e interviene per risolvere eventuali disfunzioni;
- cura i rapporti con la scuola e con le famiglie al fine di armonizzare le diverse esigenze.

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

Gli obblighi dell'appaltatore sono stabiliti dal contratto e dal capitolato d'appalto. A mero titolo esemplificativo si ricordano:

- il possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i requisiti necessari per il trasporto scolastico;
- l'utilizzo di mezzi idonei;

- il rispetto degli orari di prelievo degli alunni, sia in andata verso la scuola, sia al ritorno verso le abitazioni;
- il rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite dal Comune;
- l'impiego di personale idoneo.

In caso di sciopero del personale incaricato della conduzione del veicolo, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione preventiva e tempestiva alla stazione appaltante (Settore Servizi sociali e culturali).

Poiché, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità del servizio.

In caso di sciopero del personale della scuola che impedisca l'inizio delle lezioni, o di reale chiusura dell'edificio scolastico per l'ingresso degli alunni, è fatto obbligo alla ditta affidataria, ovvero al conducente, di darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Sociale in modo da poter predisporre il riaccorpamento dei bambini presso i propri punti di raccolta, dove i familiari li dovranno riaccogliere.

Art. 7 - Obblighi del personale addetto alla guida.

Durante lo svolgimento del servizio, l'autista ad esso preposto dall'appaltatore deve osservare le seguenti prescrizioni:

- rispettare scrupolosamente gli orari, gli itinerari e le fermate stabilite dal Comune;
- rispettare scrupolosamente il codice della strada, in particolare per quanto riguarda la velocità del mezzo che, oltre che ai limiti di legge, dovrà essere adeguata alle caratteristiche delle strade e degli utenti trasportati;
- aspettare al punto di raccolta per non oltre un minuto eventuali alunni ritardatari;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall'Amministrazione Comunale alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tantomeno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare sul mezzo;
- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso all'inizio dell'anno scolastico, dall'Amministrazione Comunale;
- essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;

- effettuare il servizio di trasporto di bambini delle scuole materne solo in presenza dell'accompagnatore messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio Scuola o ad altro recapito opportunamente segnalato dal Servizio stesso, che provvederà in merito. In caso di mancata comunicazione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento danni;
- non dare adito a discussioni e/o polemiche con i genitori dei bambini, rinviando all'ufficio competente del Comune la risoluzione di qualunque controversia.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico.

Art. 8 – Obblighi dell'accompagnatore.

L'accompagnatore dei bambini della scuola dell'infanzia (Scuola Materna), munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile, deve occuparsi personalmente dell'assistenza dei bambini durante la fase di salita e di discesa dallo scuolabus e della corretta sistemazione nei posti a sedere individuati appositamente per il trasporto per bambini più piccoli.

Lo stesso accompagnatore deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

L'accompagnatore non può in alcun modo e per nessun motivo abbandonare i bambini sullo scuolabus. Per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, l'accompagnatore deve sempre accertarsi di persona che vi sia un adulto che li accolga, sia all'arrivo nel piazzale scolastico, sia nei punti di raccolta lungo il percorso.

Ove straordinariamente, l'accompagnatore non trovasse alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno della scuola dell'infanzia, sarà sua cura di trattenerlo sullo scuolabus, se necessario fino al capolinea, dove dovrà garantirne la custodia fino alla consegna ai genitori (o loro delegato) che dovranno essere opportunamente avvisati.

L'accompagnatore avviserà il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Ove il mancato prelievo del minore alla fermata stabilita da parte del genitore (o delegato) dovesse verificarsi per due volte nel corso dello stesso anno scolastico, il Comune può interrompere il servizio per l'intero anno scolastico, per il nucleo inadempiente.

Art. 9 - Obblighi degli alunni trasportati.

Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:

- a) trovarsi pronti agli orari stabiliti nei punti di raccolta, essendo consapevoli che, in caso di assenza dell'alunno, l'autista del mezzo è tenuto a proseguire la propria corsa, al fine di evitare inaccettabili ritardi e inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
- b) usare un linguaggio e mantenere un atteggiamento corretto ed educato, evitando in ogni caso comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza propria ed altrui;
- c) non interloquire in nessun caso con l'autista, al fine di non distrarre questi dal delicato compito della guida;
- c) rispettare le prescrizioni del personale incaricato dal Comune per l'assistenza sul mezzo;
- c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

Qualora sullo scuolabus si verificano comportamenti scorretti, l'autista e/o il personale comunale di controllo ne darà immediata segnalazione all'ufficio competente del Comune.

L'Ufficio, previa verifica in contraddittorio degli episodi segnalati, commina le sanzioni relative che, sulla base della gravità degli episodi possono andare dal richiamo verbale, al richiamo scritto, alla sospensione dal servizio per un periodo determinato, o, in casi di particolare gravità, per il restante anno scolastico. Dell'avvio della procedura viene informata tempestivamente la famiglia dell'alunno interessato.

Gli eventuali danni prodotti allo scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili, previa contestazione di responsabilità.

Art. 10 – Disposizioni generali per i genitori degli alunni trasportati.

Per garantire un buon servizio nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, i genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- la consegna e il ritiro del bambino/a alla fermata dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di richiesta del servizio.
- il genitore dovrà dare eventualmente atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. **Tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola dell'infanzia, per cui si rimanda a quanto previsto dagli ultimi commi dell'art. 8.**
- nel caso in cui il genitore non abbia dato atto che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione, in caso di assenza dei genitori, l'accompagnatore che non trovi l'adulto alla fermata avrà cura di trattenere il bambino sul mezzo, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
- fatti salvi i normali contatti con l'autista e/o con l'accompagnatore per la gestione quotidiana del servizio, l'interlocutore unico per i genitori degli alunni, per ogni eventuale segnalazione o contestazione, è l'Ufficio dei servizi sociali e culturali del Comune. In nessun caso, pertanto, essi potranno entrare direttamente in polemiche con il personale sul mezzo, per eventuali supposte inadempienze o disfunzioni.

Art. 11 - Trasporto dei bambini fuori Comune

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con quanto indicato nel capitolato d'appalto e le risorse disponibili, prevede dei percorsi oltre il confine del territorio comunale per organizzare servizi di trasporto, per i bambini delle scuole materne, elementari e medie, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Qualora si tratti di attività didattico-educative richieste dalla scuola, è necessario che questa inoltri apposita richiesta al Comune in modo che si possa verificare la disponibilità del servizio.

Art. 12 - Tariffe

Le eventuali tariffe per usufruire del servizio e le modalità di pagamento sono determinate dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente inerente la contribuzione dell'utenza.

Per quanto riguarda le fasce deboli della popolazione, il costo del trasporto può essere ridotto in ragione di quanto stabilito dal regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.